

RECEPIMENTO DEL DPCM 09.03.2020 e 11.03.2020

e

RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS “COVID-19” NEGLI AMBIENTI DI LAVORO EMANATO IL 14 .03.2020

In questi giorni, difficili per la categoria, il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma ha condiviso le criticità riscontrate rispetto al recepimento del DPCM 09.03.2020 e il successivo del 11.03.2020.

Il Collegio fornisce chiarimenti ai colleghi mediante l'ausilio della Commissione Sicurezza e Antincendio tenuta dal Consigliere del Collegio Geom. Alessandro Capodiferro, referente per la materia, in collaborazione con i commissari appartenenti a detta commissione di studio chiamata a supporto per l'evento straordinario che si è manifestato.

Il Consigliere Geom. Alessandro Capodiferro ha coordinato e cercato di dare risposte immediate ai colleghi adoperandosi nel fornire indicazioni utili ed idonee ad affrontare nel migliore dei modi tale argomento molto spinoso.

Nell'ottica della condivisione dei problemi, i professionisti sono stati chiamati a dare risposta sia nei riguardi della “Committenza Pubblica” che in quella “Privata” nonché alle imprese di riferimento e a tutte le figure interessate nel cantiere edile.

Anche le imprese che sono state obbligate a continuare nelle lavorazioni hanno esposto ai Coordinatori della Sicurezza nonché ai Direttori tecnici interni, Preposti, ai Direttori dei lavori e RSPP domande sempre più incalzanti in tale materia in quanto tale provvedimento non ha prodotto un fermo della produzione Italiana e tantomeno dei cantieri edili temporanei e/o mobili.

Tale Pandemia generalizzata col suo manifestarsi ha messo di fatto in crisi le aziende del settore edile che si sono trovate a gestire repentinamente la potenziale esposizione al contagio da virus tra tutti gli operatori.

Il tecnico, quindi, unico riferimento e linea guida del cantiere, è tenuto a proseguire con il suo lavoro e ad affrontare la criticità dovuta al rischio biologico/ batteriologico che si sta sempre più sviluppando tra la Comunità Italiana e in tutto il mondo.

Pertanto, fiducioso di fornire delle linee guida sintetiche ma attuative nel rispetto dei protocolli Ministeriali, confido nella Professionalità di ognuno di voi e nella messa in campo, in questi giorni difficili, di misure di attuazione efficaci ed efficienti volte alla salvaguardia della vita umana.

Il Presidente

Geom. Maurizio Rulli

Articolo di riferimento redatto dal Geom. Alessandro Capodiferro

Con la preziosa collaborazione della Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi.

VADEMECUM PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI A SEGUITO DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Considerando che ogni cantiere in itinere è interessato da questi provvedimenti straordinari, queste misure saranno da considerarsi quale documento integrativo a quelli esistente qualora in attuazione ad un Piano di Sicurezza e Coordinamento, e dovranno essere recepite da tutte le imprese appaltatrici e sub appaltatrici presenti in cantiere.

Sarà cosa buona estendere tali prescrizioni anche ai cantieri di minor entità in cui comunque i soggetti che lavorano dovranno essere edotti e indirizzati dai preposti a garantire le condizioni di sicurezza personale, igiene e salubrità ambientale nel posto di lavoro.

Si ritiene quindi di consigliare al Tecnico CSE, o al preposto o al D.L. di pianificare l'emergenza nel rispetto delle condizioni minime imposte dal Decreto DCPM in materia di salute e salubrità degli ambienti lavorativi e di ridurre al minimo le lavorazioni più rischiose o quelle in cui sono previste sovrapposizioni di persone e mezzi, e di promuovere le lavorazioni più urgenti e di rimandare nel tempo quelle meno importanti, al fine di mitigare le fasi critiche in questo momento caratterizzato da una grave pandemia.

Tuttavia, sarà molto importante garantire una maggiore ventilazione e areazione ambientale in caso di lavorazioni al chiuso, adottando all'occorrenza un ventilatori in grado di aumentare i lavaggi d'aria negli ambienti.

L'utilizzo di DPI, per coloro che lavorano in ambienti confinati saranno atti alla limitazione della propagazione nell'ambiente delle esalazioni immesse dal Personale che dovrà essere presente in un numero limitato di elementi e dovrà mantenere distanze di sicurezza di almeno 1,00metro.

Nel cantiere sono previste delle limitazioni e prescrizioni da adottare , dove quelle più importanti sono le seguenti:

- **-Limitazioni dettate dal DCPM, ovvero di mantenere una distanza di almeno 1,00 metro tra ogni lavoratore;**
- **Ridurre al minimo indispensabile i lavoratori presenti contemporaneamente;**
- **di utilizzare prodotti igienizzanti a base alcolica o sapone per il lavaggio delle mani ad ogni accesso e/o uscita dal posto di lavoro assegnato;**
- **Utilizzare guanti monouso ;**
- **Evitare i contatti di bocca e occhi per mezzo delle mani**
- **Evitare strette di mano o contatti ;**
- **-Non Tossire o Starnutire senza protezione, e adottare misure di contenimento quali fazzoletti monouso o indirizzare i flussi verso il gomito interno del braccio.**
- **Soffiare il naso in fazzoletti monouso e provvedere allo smaltimento nell'immediato.**
- **Utilizzare attrezzi individuali;**
- **Pulizia degli attrezzi prima di ogni uso promiscuo qualora gli attrezzi siano condivisi;**
- **Sanificazione e igienizzazione dei mezzi d'opera prima di ogni accesso dell'addetto ;**

Inoltre vengono suggerite prescrizioni di carattere igienico sanitario per limitare il contagio, da adottare in cantiere, ovvero :

- **-Limitare il personale nei baraccamenti di cantiere ad una/due persone alla volta in caso di utilizzo a spogliatoio, e di riporre gli indumenti personali in sacche chiuse e non accessibili a tutti.**
- **-Evitare di fare docce in più persone;**
- **-Mantenere nelle baracche di cantiere adibite a mensa o consumazione dei pasti un ambiente salubre e igienizzato ad ogni suo utilizzo con un doppio passaggio, il primo con detergenti neutro e il secondo con ipoclorito di sodio all'0,1% di soluzione, oppure in alternativa, nel secondo passaggio prevedere etanolo al 7% di soluzione e di ventilare gli ambienti durante tale processo di disinfezione. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.**
- **Mantenere le adeguate distanze tra i lavoratori (almeno 1m) tra posto di consumazione e l'altro nelle mense, eventualmente mettendo in atto delle turnazioni e/o prediligere la consumazione dei pasti all'esterno sempre a distanza di sicurezza;**

- **Mantenere puliti e sterilizzati i servizi igienici sanitari ad ogni utilizzo in quanto tale virus può essere trasmesso anche per via fecale. (questa precisazione, viene ad essere importante perché nessuno ha mai pensato che ad ogni scarico in un water, la spinta dell'acqua provoca degli schizzi che spesso, non essendo dotati di coperchio, possono dar corso alla contaminazione degli indumenti e delle parti intime dei lavoratori);**
- **Qualora si ravvisassero dei sintomi quali starnuti, pressione polmonare, insufficienza respiratoria, vertigini, diarrea, è obbligatorio comunicarlo ai preposti e a tutti i referenti aziendali nonché provvedere a contattare i numeri verdi o 112 e dare riscontro ai CSE ;**
- **In caso di lavorazioni di brevissima durata a distanza ravvicinata utilizzare mascherine di contenimento di tipo FFP2 o FFP3., nonché occhiali a maschera e indumenti di contenimento monouso.**
- **Dotarsi di documento Auto dichiarativo circa gli spostamenti da e per i luoghi di residenza dei lavoratori verso il cantiere , specialmente per tutti quei lavoratori che provengono da regioni diverse;**
- **Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.**
- **I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica**
- **L'impiego di ascensori e montacarichi è consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.**

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute o al numero di emergenza nazionale 112, o i numeri verdi istituiti presso le Regioni

-In via del tutto precauzionale, si consiglia l'utilizzo di mascherina a prescindere dallo status di salute, proprio nell'ottica di limitare il contagio.

Trattandosi di un virus che attacca le vie respiratorie provocando nei casi più critici polmoniti acute e di difficile trattazione medica, si raccomanda vivamente di ottemperare a queste basiche ma indispensabili raccomandazioni e prescrizioni normative al fine di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori esposti e i loro ambienti familiari che potrebbero avere ripercussioni in caso di contagio anche gravi qualora vi fossero soggetti deboli malate o immunodepresse.

Essendo una situazione epidemiologica in rapida evoluzione, si sottolinea che il quadro legislativo sarà probabilmente coinvolto da modifiche attuative, pertanto vi è la necessità di adottare di volta in volta tutte le indicazioni che vareranno emanate dal Ministero e dagli Enti preposti.

Qualora ci si trovasse di fronte ad un caso sospetto secondo il Ministero della Salute, andrà adottato un protocollo di verifica e comunicazione dati secondo il protocollo di seguito enunciato.

Tuttavia non ultima per importanza è da ricordare che ad ogni azione corrisponde sempre una conseguenza e in questo caso specifico, si rappresenta che **la violazione dei Regolamenti Governativi sono soggetti a sanzioni di carattere penale.**

Le ipotesi di reato che si potrebbero venire a configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti (in ordine di gravità):

1) L'articolo 650 del Codice penale parla dell'inosservanza di provvedimento di un'autorità: **la pena prevista è l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.**

È questo il caso di **chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus.**

Se non si mette in auto isolamento e lo segnala al medico curante o alla Asl, rischia, oltre **al procedimento per violazione dei provvedimenti dell'autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da tre a sette anni.**

2) Se si compila una autodichiarazione non veritiere sostenendo di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o altre condizioni di necessità, e invece queste condizioni non sussistono, **si configura il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale.** **È previsto l'arresto in flagranza e la procedibilità d'ufficio. I pubblici ufficiali che non denunciano rischiano il reato di omessa denuncia, articolo 361 del codice penale.**

L'articolo 452 del Codice penale, ben più grave, riguarda **i delitti colposi contro la salute pubblica**, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la stessa. In questo caso c'è l'arresto dai sei mesi ai tre anni.

E' il caso di chi, consapevole di essere contagiato, o di essere stato a contatto con persone positive al virus, continua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni, non curandosi della possibilità di trasmettere il contagio. Se infatti dovesse contagiare persone malate o immunodepresse fino a provocarne la morte, **il reato si potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena la reclusione fino a 21 anni.**

Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito con negligenza, imprudenza, e bisognerà accertare se poteva o doveva evitare il contatto. Il dolo implica la volontà di creare il contagio, o comunque l'accettazione dell'evento contagio: se parliamo di dolo parliamo del fatto che il soggetto accetta che l'evento si verifichi.

Conclusioni:

il buonsenso ci farebbe pensare di gestire tale situazione semplicemente chiudendo i cantieri e mantenendo gli operai a casa in cassa integrazione, ma riflettendo attentamente su questo problema il Governo ha espressamente definito che non è possibile sospendere dette attività.

Bisogna ricordare che anche altre figure professionali sono in campo con i rischi del caso, tra questi possiamo citare le forze dell'ordine, gli operatori ospedalieri, i trasportatori e la distribuzione di generi alimentari.

In virtù del fatto che il “Sistema Italia” si basa fundamentalmente nell’Industria e nell’Edilizia, dove la **“gestione del processo produttivo è la condizione essenziale per una corretta risoluzione di ogni contratto in essere per il mantenimento dell’Economia Nazione ”** , trova un elevato grado di importanza la connotazione specifica del ruolo “Professionale che il Geometra è tenuto a svolgere, quale tecnico esperto nel processo produttivo nella copertura delle varie figure coinvolte nell’appalto mettendo in atto con spirito di dedizione e sacrificio e con l’attenzione che da sempre lo contraddistingue tutte quelle operazioni tecnico procedimentali volte alla tutela e all’incolumità degli addetti ai lavori .

L’autore

Geom. Alessandro Capodiferro

Fonti e riferimenti normativi

Si riporta di seguito il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

“Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il

Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; • si

favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- **L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità**, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi
- In particolare, le informazioni riguardano o **l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°)** o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di **informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio** o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro **potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea** .

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

- **Il datore di lavoro informa preventivamente il personale**, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a **chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2** • **Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)**

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine si suggerisce di:

- 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.

Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

- 3) **definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.**

In particolare, **sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie.**

A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) **in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.**

Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.

A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- **Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti**
- **Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.**

Per le necessarie **attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro**

- **Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera**

• **Va ridotto**, per quanto possibile, **l'accesso ai visitatori**; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2

• **Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.**

• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• l'azienda **assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago**

• nel **caso di presenza di una persona con COVID-19** all'interno dei locali aziendali, **si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute** nonché alla loro ventilazione

• occorre **garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi** • **l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute** secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• **è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche**, in particolare per le mani

• **l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani**

• **è raccomandata la frequente pulizia delle mani** con acqua e sapone

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, **vista l'attuale situazione di emergenza**, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi: **a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.**

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, **potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria**

c. è **favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS** (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) • **qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.**

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

• **l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.**

• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla **sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.**

• occorre **garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.**

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In **referimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza**

• Si può procedere ad una **rimodulazione dei livelli produttivi**

• **assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili**

- **utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio** o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, **se del caso anche con opportune rotazioni**
- **a utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali** disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) **generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione**
- nel **caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti**
- **sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali**, anche se già concordate o organizzate

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- **Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)**
- dove è possibile, **occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni**

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli **spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo** indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- **non sono consentite le riunioni in presenza**. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; **è comunque possibile**, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, **effettuare la formazione a distanza**, anche per i lavoratori in smart work
- **Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale** e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **dovuto all'emergenza in corso** e quindi per causa di forza

maggiore, **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- **nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute**
- **l'azienda collabora con le Autorità sanitarie** per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- **La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute** (cd. decalogo)
- **vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia**
- **la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta**, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 **il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.**
- **Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy** il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei cantieri privati e pubblici, indicazioni e riflessioni per la sicurezza nei cantieri edili.

Considerato la non indicazione di norme straordinarie, le figure professionali e non presenti all'interno dei cantieri edili a cui è possibile far riferimento sono:

- il datore di lavoro;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- il responsabile unico del procedimento.

Le norme che bisogna osservare sono:

- l'art. 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*), l'art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori), comma 1 lett. f) e il Titolo X del **DLgs n. 81/2008** (*Testo Unico Sicurezza Lavoro*);
- l'art. 107 (Sospensione) del **DLgs n. 50/2016** (Codice dei contratti);
- l'art. 2087 del codice civile.

Nello specifico di seguito si evidenzia:

Nel Testo Unico Sicurezza del Lavoro all'Articolo 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*):

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

...

b) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;...

Nel DLgs. n. 81/2008 all'Art. 92, comma 1, lett. f) si cita:

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

....

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Importante soffermarsi nell'analisi del Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008: Esposizione ad agenti biologici:

Il titolo X del **Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL)** le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad **agenti biologici**. Partiamo dalla classificazione del **Coronavirus COVID-19** che ai sensi dell'art. 268 del TUSL rientrerebbe tra gli agenti biologici di gruppo 4 ovvero quelli che possono *provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.*

Riguardo I Lavori Pubblici, all'interno del D.Lgs. n. 50/2016 l'art. 107 si cita:

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché

alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

Inoltre il Codice civile all'articolo 2087, cita:

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Sono state inoltre emanate delle disposizioni da parte dell'ANCE:

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha fornito le istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per le imprese.

In riferimento all'**edilizia privata** sono fornite alcune indicazioni per evitare, che dall'eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

Nello specifico, relativo alle procedure edilizie l'ANCE raccomanda di:

presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:

- rinviare l'inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l'effettivo avvio dei lavori);
- sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
- chiedere la modifica dei termini per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione;
- indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.

Alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione. In assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi della operatività dell'attività di impresa.

Nel caso di opere eseguite per conto di committente privato l'ANCE consiglia di comunicare subito l'intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l'annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente). Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.

Nella comunicazione occorre specificare:

- il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all'impresa);
- la giusta causa che dimostri l'impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell'accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.).

La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.

Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l'esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

Emergenza Coronavirus COVID-19: il buonsenso dice più della norma.

Il buonsenso degli addetti ai lavori sicuramente supera qualsiasi norma esplicativa, l'attuale situazione che stiamo tutti vivendo non può essere specificato in nessuna norma ordinaria. Dobbiamo sicuramente attendere ulteriori delucidazioni per qualche misura straordinaria del nostro Governo, coscienti che la salute di tutti i lavoratori dei nostri cantieri edili sia privati che pubblici, venga prima di tutto, la ragionevolezza dei professionisti e delle imprese è necessaria per poter fare fronte con estrema serenità questa emergenza denominata COVID - 19.

A cura della Commissione Sicurezza del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Roma, i riferimenti normativi sono stati redatti a cura del Geom. Alessio Serenelli.